II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2005

che concede deroghe ad alcuni Stati membri per quanto riguarda le statistiche da produrre per gli anni di riferimento 2004 e 2006 in conformità del regolamento (CE) n. 1450/2004

[notificata con il numero C(2005) 2772]

(I testi in lingua greca, francese, italiana, maltese e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/685/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1450/2004 della Commissione, del 13 agosto 2004, recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con riferimento alla produzione e allo sviluppo di statistiche comunitarie sull'innovazione [1], in particolare la sezione 8 dell'allegato di tale regolamento,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1450/2004 contiene il quadro di riferimento per norme, definizioni e classificazioni comuni ai fini della produzione delle statistiche comunitarie in materia d'innovazione, nell'intento di ottenere dagli Stati membri risultati statistici di elevata qualità e conformi alle suddette norme, definizioni e classificazioni.

(2) La sezione 8 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1450/2004 stabilisce che, nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano rilevanti adeguamenti, la Commissione può concedere deroghe agli Stati membri con riguardo alle statistiche prodotte per l'anno di riferimento 2004. Possono essere concesse ulteriori deroghe rispetto alla copertura delle attività economiche conformemente alla NACE Rev. 1.1 o alle disaggregazioni per classi di dimensione delle statistiche da produrre per l'anno di riferimento 2006.

(3) Tali deroghe sono state richieste dalle autorità di Grecia, Francia, Malta, Italia e Austria.

(4) In base alle informazioni trasmesse alla Commissione (Eurostat), le richieste dei suddetti Stati membri sono dovute alla necessità di apportare modifiche rilevanti ai rispettivi sistemi statistici.

(5) È pertanto opportuno concedere le deroghe richieste,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono concesse deroghe a Grecia, Francia, Italia, Malta e Austria come stabilito all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Malta e la Repubblica d'Austria sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2005.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

[1] GU L 267 del 14.8.2004, pag. 32.

ALLEGATO

DEROGHE CONCESSE

Paese	
Grecia	Per le statistiche comunitarie sull'innovazione da produrre per l'anno di riferimento 2004: il termine per la trasmissione dei risultati di cui alla sezione 6 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1450/2004 è di 20 anziché 18 mesi
Francia	Per le statistiche comunitarie sull'innovazione da produrre per l'anno di riferimento 2006: per tutti i risultati tranne quelli relativi alla sezione D della NACE Rev. 1.1 e alla classe di dimensione 10-49
Italia	Per le statistiche comunitarie sull'innovazione da produrre per l'anno di riferimento 2006: i risultati non devono essere disaggregati per attività economica in conformità della NACE Rev. 1.1 o per classe di dimensione
Malta	Per le statistiche comunitarie sull'innovazione da produrre per l'anno di riferimento 2004: non occorre trasmettere alcun risultato. Per le statistiche comunitarie sull'innovazione da produrre per l'anno di riferimento 2006: i risultati non devono essere disaggregati per attività economica in conformità della NACE Rev. 1.1 o per classe di dimensione
Austria	Per le statistiche comunitarie sull'innovazione da produrre per l'anno di riferimento 2004: l'anno di riferimento sarà il 2005 anziché il 2004